ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6618 del 23/12/2022

Oggetto VARIANTE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON

DET-AMB-2020-6280 del 22/12/2020 PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE BORELLO IN LOCALITÀ SAN ROMANO, COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) - CONCESSIONARIO: FARNETI ALFIERO - USO: DEPOSITO MOMENTANEO DI MACERIE DA

DEMOLIZIONE - PRATICA: FC20T0033

Proposta n. PDET-AMB-2022-6941 del 22/12/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO:

VARIANTE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DET-AMB-2020-6280 del 22/12/2020 PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE BORELLO IN LOCALITÀ

SAN ROMANO, COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC)

CONCESSIONARIO: FARNETI ALFIERO

USO: DEPOSITO MOMENTANEO DI MACERIE DA DEMOLIZIONE

PRATICA: FC20T0033

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge Finanziaria regionale Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali",

in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021 poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022.

RICHIAMATA la DET-AMB-2020-6280 del 22/12/2020 avente per oggetto: "Concessione di area demaniale golenale del torrente Borello in località San Romano in comune di Mercato Saraceno (FC) Richiedente: Farneti Alfiero. Uso: deposito – pratica FC20T0033" con cui è stata rilasciata, con scadenza al 31/12/2022, la concessione per occupazione di un'area demaniale di 1.452 mq, ubicata in sponda destra del torrente Borello, utilizzata per lo stoccaggio temporaneo delle macerie derivanti dalla demolizione di capannoni e per lo stoccaggio dei materiali edili necessari per la realizzazione di un nuovo edificio di civile abitazione in area privata, in località San Romano, in Comune di Mercato Saraceno (FC). L'area demaniale è individuata catastalmente al Foglio n. 29 del comune di Mercato Saraceno (FC) antistante il mappale 51;

RICHIAMATO il Nulla Osta Idraulico n. 3782 del 20/11/2020, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, come richiamato all'art. 6 del Disciplinare allegato alla suddetta Determina;

ATTESO CHE:

- entro la scadenza del 31/12/2022 il concessionario doveva provvedere alla demolizione dei capannoni;
- in data 26/09/2022, come da nota acquisita al protocolla Arpae al n. PG/2022/156888, il concessionario ha comunicato che: " (omissis)si comunica che la prevista completa demolizione di capannoni, sia quelli in terreno demaniale sia quelli in terreno privato, è rinviata. Infatti il progetto della nuova abitazione a cui la demolizione era temporalmente e funzionalmente legata (di parte di essi, posti in proprietà privata, è prevista la parziale ristrutturazione), viene interamente rivisto e ridimensionato dato l'aumento dei costi dello opere che si si registra nel mercato edile. Pertanto, con la presente si comunica che la demolizione sarà limitata ad una parte dei capannoni insistenti soprattutto nel terreno demaniale,

di cui all'allegata planimetria. La restante parte continuerà ad essere adibita a deposito, ancorché momentaneamente, nelle more di predisposizione del nuovo progetto della nuova abitazione. La demolizione degli immobili e il trasporto a rifiuto delle macerie, inizierà a far data da giovedì 6 ottobre c.a"..(omissis);

- in data 13/10/2022, come da nota acquisita al protocollo Arpae al n. PG/2022/168286, il concessionario ha comunicato che... "(omissis).....si comunica l'avvenuta demolizione di parte dei capannoni, come da allegata documentazione fotografica" e con successiva Nota del 16/11/2022 acquisita al PG/2022/188514 è stato richiesta una proroga al 31/12/2027 "(omissis)... tenendo conto i tempi di redazione, di approvazione e di esecuzione di quanto previsto dal nuovo progetto, e ,monitorando l'andamento dei costi dei materiali edili in attesa di una loro significativa riduzione, il sottoscritto presume che serviranno alcuni anni perché siano maturi i tempi per demolire la residua porzione dei capannone insistente nel terreno demaniale. Pertanto il sottoscritto chiede che la concessione in essere sia prorogata al 31 dicembre 2027";
- con nostra nota protocollo Arpae n. PG/2022/190517 è stata richiesta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena, se la richiesta di proroga fosse assentibile;
- con nota protocollo RER ARSTePC 07/12/2022.0066535 del 07/12/2022, acquisita in pari data al protocollo Arpae al n. PG/2022/201775, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena, ha comunicato che " (omissis) Vista la DD n. 3782 del 20/11/2020 con la quale è stato rilasciato il nulla osta idraulico di competenza con validità di tre anni, finalizzato al rilascio della concessione Arpae DET-AMB-2020-6280 del 22/12/2020 (codice procedimento FC20T0033), relativa alla occupazione di un'area golenale di 1.452 mq del torrente Borello utilizzata per lo stoccaggio temporaneo delle macerie derivanti dalla demolizione dei capannoni e per lo stoccaggio dei materiali edili necessari per la realizzazione di un nuovo edificio di civile abitazione in area privata. L'area demaniale è individuata catastalmente al foglio n.29 del Comune di Mercato Saraceno antistante il mappale 51;

Vista la DD n. 701 del 16/03/2021 di parere idraulico richiesto dal Comune di Mercato Saraceno, in sede di Conferenza di Servizi Semplificata ed asincrona, finalizzata alla ristrutturazione edilizia mediante demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione di servizio all'abitazione in località San Romano nel Comune di Mercato Saraceno (FC), identificata catastalmente, nel Comune di Mercato Saraceno al foglio 29 mappale 51;

(omissis) Tenuto conto che, dalla consultazione degli elaborati del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, <u>Tav. N. 255 SO l'area occupata dai fabbricati oggetto di demolizione, rientrano nell'ambito delle aree di rischio idrogeologico, art. 3 (Aree di elevata probabilità di esondazione);</u>

Per quanto di competenza e tenuto conto delle motivazioni contenute nella richiesta di proroga da parte del richiedente, nel rispetto di quanto prescritto nel nulla osta idraulico rilasciato con DD 3782/2020. si consente alla ditta interessata di eseguire il completamento di tutte le opere di demolizione in oggetto, entro e non oltre l'anno 2023";

ATTESO CHE:

- per l'area di 1.452 mq utilizzata per lo stoccaggio temporaneo di macerie da demolizione, il canone 2022, aggiornato ai sensi della DGR 1717/2021, risulta pari a € 892,98. Tale importo risulta superiore al 50% in aumento rispetto al canone 2021 (pari ad € 581,25). Così come previsto dal comma 11 della DGR stessa, in tal caso si applica la disciplina previgente alla DGR per un periodo transitorio pari a tre anni, ovvero fino al 2024 compreso);
- 2. per quanto sopra, l'importo del **canone** relativo allo stoccaggio temporaneo per l'anno **2022 è** pertanto pari a € **602,18** (tenuto conto rispetto al canone 2021 dell'aumento ISTAT);

3. il periodo transitorio stabilito all'art. 11 della DGR 1717/2021 si applica solo per il canone e non al deposito cauzionale che deve essere richiesto alla luce del nuovo canone senza la riduzione. Pertanto nel caso in esame il deposito cauzionale è pari a € 892,98;

DATO ATTO che il richiedente:

- 1. ha versato i canoni fino al 2021;
- 2. ha versato € 309,98 in data 19/12/2022 ad integrazione del deposito cauzionale già versato pari ad € 583,00 in data 21/12/2020, per una cifra complessiva pari ad € 892,98;
- 3. ha versato € 581,25 in data 02/05/2022 quale canone 2022, poi integrato con una cifra pari ad € 20,93 quale adeguamento Istat anno 2022 versato in data 19/12/2022, per un importo complessivo pari ad € 602,18;
- che il Sig. Farneti Alfiero ha sottoscritto per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, recepito al protocollo Arpae al n. PG/2022/208936 del 21/12/2022, che annulla e sostituisce il disciplinare allegato alla DET-AMB-2020-6280 del 22/12/2020;

RITENUTO:

- di confermare quanto prescritto nel Nulla Osta Idraulico n. 3782 del 20/11/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, come integrato con nota protocollo RER ARSTEPC 07/12/2022.0066535 del 07/12/2022, acquisita in pari data al protocollo Arpae al n. PG/2022/201775;
- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, parte integrante del presente atto e che annulla e sostituisce il disciplinare allegato alla DET-AMB-2020-6280 del 22/12/2020;
- di poter rilasciare la variante alla concessione richiesta stabilendo la scadenza al 31/12/2023;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di rilasciare al Sig. Farneti Alfiero (C.F. FRNLFR60T06F139T), la variante alla concessione FC20T0033 di cui alla DET-AMB-2020-6280 DEL 22/12/2020 che riguarda l'occupazione di un'area demaniale di 1.452 mq, ubicata in sponda destra del torrente Borello, utilizzata per lo stoccaggio temporaneo delle macerie derivanti dalla demolizione di capannoni e per lo stoccaggio dei materiali edili necessari per la realizzazione di un nuovo edificio di civile abitazione in area privata, in località San Romano, in Comune di Mercato Saraceno (FC). L'area demaniale è individuata catastalmente al Foglio n. 29 del comune di Mercato Saraceno (FC) antistante il mappale 51;
- 2. di stabilire la durata della concessione fino al 31/12/2023;
- 3. dovrà essere comunicata ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena, la data fine lavori;

- 4. di stabilire ai sensi del comma 11 della DGR n.1717/2021 che il canone annuo solare 2022 è pari ad € 602,18. Tale importo è da aggiornare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 ed ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
- 5. di fissare in € 892,98 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- 6. di stabilire che in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
- 7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il disciplinare allegato alla DET-AMB-2020-6280 del 22/12/2020;
- 8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 3782 del 20/11/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, come integrato con nota protocollo RER ARSTePC 07/12/2022.0066535 del 07/12/2022, acquisita in pari data al protocollo Arpae al n. PG/2022/201775 che si consegnano in copia semplice al concessionario;
- 9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- 10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico. Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

- 11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli, parte Entrate, del Bilancio Regionale:
 - 1. per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - 2. per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - 3. per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- 12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

*Dott.ssa Tamara Mordenti

^{*}documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione pratica **FC20T0033** rilasciata al Sig. Farneti Alfiero (C.F. FRNLFR60T06F139T). <u>Tale disciplinare annulla e sostituisce il disciplinare allegato alla DET-AMB-2020-6280 del 22/12/2020;</u>

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda l'occupazione di un'area demaniale di **1.452 mq**, ubicata in sponda destra del torrente Borello, utilizzata per lo stoccaggio temporaneo delle macerie derivanti dalla demolizione di capannoni e per lo stoccaggio dei materiali edili necessari per la realizzazione di un nuovo edificio di civile abitazione in area privata, in località San Romano, in Comune di Mercato Saraceno (FC). L'area demaniale è individuata catastalmente al Foglio n. 29 del comune di Mercato Saraceno (FC) antistante il mappale 51

Articolo 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata fino al 31/12/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1. Ai sensi del comma 11 della DGR n.1717/2021 il canone annuo è pari ad € 602,18;
- 2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canone vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibile sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- 3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € 892,98;
- 4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
- 5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

- 1. Dovrà essere comunicata ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena, la data fine lavori;
- 2. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza, e alla destinazione d'uso, né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
- 3. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- 4. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
- 5. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- 5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità Idraulica competente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non

- costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
- 8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, parte integrante del presente Atto;
- 9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 3782 del 20/11/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, come integrato con nota protocollo RER ARSTEPC 07/12/2022.0066535 del 07/12/2022, acquisita in pari data al protocollo Arpae al n. PG/2022/201775;

Prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 3782 del 20/11/2020:

- "- omissis Il presente nulla-osta è condizionato alle seguenti prescrizioni e obblighi:
- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico per l'occupazione dell'area demaniale è della durata di tre anni;
- 2. Il materiale derivante dall'abbattimento della porzione di capannone dovrà essere allontanato in discarica autorizzata. L'area deve essere priva di qualsiasi residuo alla fine della demolizione. Il materiale depositato non dovrà essere posto a diretto contatto con il terreno e dovrà essere depositato nella fascia indicata a moderata probabilità di esondazione art. 4 del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico;
- 3. Deve essere comunicato preventivamente (una settimana), a questo Servizio, l'inizio delle operazioni di abbattimento del capannone.
- 4. È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere e/o altri materiali.
- 5. L'area oggetto della concessione non dovrà subire alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- 6. Spetta al concessionario richiedere alle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Questa amministrazione resta in ogni caso estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione concordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o di altre amministrazioni;
- 7. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTPC-Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'ARSTPCServizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- 8. l'ARSTPC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'ARSTPCServizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo

scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

- 9. Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- 10. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con il Servizio.
- 11. È a carico del richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali.
- 12. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di dell'ARSTPC-Servizio Area Romagna."

Nota integrativa protocollo RER ARSTePC 07/12/2022.0066535 del 07/12/2022, rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena,

"(omissis) Tenuto conto che, dalla consultazione degli elaborati del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, Tav. N. 255 SO l'area occupata dai fabbricati oggetto di demolizione, rientrano nell'ambito delle aree di rischio idrogeologico, art. 3 (Aree di elevata probabilità di esondazione); Per quanto di competenza e tenuto conto delle motivazioni contenute nella richiesta di proroga da parte del richiedente, nel rispetto di quanto prescritto nel nulla osta idraulico rilasciato con DD 3782/2020. si consente alla ditta interessata di eseguire il completamento di tutte le opere di demolizione in oggetto, entro e non oltre l'anno 2023";

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.